



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE
DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL
COMUNE**

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune, già inviato alla Corte dei Conti, sezione di controllo per il Lazio, con nota prot. N. 14640 del 31/03/2015.

Gli adempimenti previsti dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità)

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede in capo alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti Locali, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle Università e agli Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici e alle Autorità Portuali, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute che deve iniziare con il 1° gennaio 2015 e terminare il 31 dicembre 2015.

La disposizione è giustificata con la finalità di assicurare il Coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

La norma nell'obbligare gli enti ad attuare il processo di razionalizzazione delle società suggerisce anche i criteri da seguire, ma che non assumono un valore tassativo ma sono solo esemplificativi. I criteri suggeriti dal legislatore sono:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al proseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione: questo elemento appare superfluo in quanto già contenuto nell'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007 secondo cui gli enti hanno dovuto effettuare una ricognizione delle proprie società partecipate individuando quelle da mantenere in quanto necessarie per il perseguimento di un fine istituzionale o un interesse generale dell'ente e quelle da dismettere in quanto non rispondenti ai fini appena menzionati;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Al fine di dare attuazione ai processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni società, il successivo comma 612 prevede che:

- entro il 31 marzo 2015 gli enti debbano approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute definendo le modalità, i temi di attuazione nonché l'esposizione dettagliati dei risparmi da conseguire;
- il piano corredato da un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente;
- entro il 31.3.2016 gli enti predispongono una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet.

La norma specifica che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il comma 613 della legge di stabilità 2015 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Il successivo comma 614 specifica che nell'attuazione del piano di razionalizzazione si applicano le previsioni di cui all'art. 1 commi da 563 a 568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità di personale tra società partecipate.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Infine, il successivo comma 616 della Legge di stabilità estende le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 anche ai casi di scioglimento delle aziende speciali. Si rammenta che tale disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere allo scioglimento della società e ora, per effetto della legge di stabilità anche le aziende speciali. La norma prevede che gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società e ora anche delle aziende speciali sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre i ventiquattro mesi (il termine è stato esteso dalla legge di stabilità 2015 da 12 a 24 mesi) dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Albano Laziale detiene partecipazioni societarie che costituiscono elementi di particolare rilevanza nella realtà locale.

La normativa in materia di partecipazioni, prodotta ormai a getto continuo ed in forme anche contraddittorie e frammentarie, non ha sempre agevolato la definizione di coerenti politiche di sviluppo complessivo.

Nonostante le difficoltà del quadro normativo, il Comune di Albano Laziale ha avviato, soprattutto negli ultimi anni, una chiara politica di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie dirette. L'attività di tutti i soggetti partecipati dal Comune di Albano Laziale si svolge secondo le linee di indirizzo definite dall'Amministrazione Comunale.

Il quadro sintetico delle partecipazioni societarie è così definito:

Codice Fiscale	Denominazione	Sede	Forma Giuridica	Quota di partecipazione
07156011004	Albalonga s.p.a. in liquidazione In continuità aziendale	Sede legale Piazza Costituente n. 1 Sede amministrativa Via Mascagni n.2 bis 00041 Albano Laziale	Società per azioni in liquidazione	100%
07155991008	Albafor s.p.a. in liquidazione	Via Rossini n. 107 00041 Albano Laziale	Società per azioni in liquidazione	100%
12953381006	Formalba S.r.l.	Sede legale: Via Italia n. 3 00041 Albano Laziale	Società a responsabilità limitata	Indiretta Proprietà Albafor S.p.a. 100%
112111231003	Volsca Ambiente e Servizi spa	Via Troncavia n. 6 00049 Velletri	Società per azioni	46,517%
	Volsca Ambiente S.p.a. in liquidazione	Sede legale: Via Troncavia n. 6 00049 Velletri	Società per azioni Inattiva	46,52%
02242320584	Società ACEA ATO 2 S.p.a.	Sede Legale: Piazzale Ostiense, 2 Roma	Società per azioni	0,00000276%

Tre società sono in liquidazione, la società Albalonga s.p.a. è in liquidazione in continuità

aziendale. La Volsca Ambiente e Servizi spa, partecipata non totalmente dal Comune di Albano Laziale, risulta “*in bonis*”. La Volsca Ambiente S.p.a. è inattiva ed in liquidazione.

Si precisa che non sussistono situazioni in contrasto con le finalità indicate dal suindicato comma 611 quali, in particolare, società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ovvero società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate.

Le partecipazioni societarie

Albalonga S.p.A. in liquidazione in continuità aziendale

La Città di Albano Laziale, in forza della delibera consiliare n. 33 del 21.06.2002 (che ha approvato lo schema di Atto Costitutivo e di Statuto), ha costituito, quale socio unico, la Società Albalonga S.R.L., conferendo alla medesima una serie di attività e servizi. Con atto notaio Fontecchia rep. n. 4905 racc. n. 3326, registrato in Albano Laziale il 19.10.2004, in attuazione della deliberazione consiliare n. 50 del 27.09.2004, è stata trasformata la Società da S.R.L. in S.P.A., modificando anche il perimetro di conferimento di attività e servizi.

Lo Statuto della Albalonga S.p.A. è stato adeguato alla evoluzione normativa in materia di società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.05.2011. Evoluzione che ha richiesto anche l’approvazione del regolamento per disciplinare i rapporti con la società Albalonga S.p.A. ai fini del controllo analogo (deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.05.2011).

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 75 del 31.10.2011, ha deliberato di non procedere alla ricapitalizzazione della società, dando mandato al Sindaco di nominare un liquidatore della società (nominato con verbale di assemblea straordinaria del 18.11.2011 nella persona del Dott. Enrico Maria Capozzi).

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 18.07.2012, ha formulato indirizzi in ordine alla Albalonga S.p.A., al fine di ridefinirne il perimetro di attività della medesima (ridotto ai servizi inerenti i parcheggi e le farmacie comunali) e l’esternalizzazione dei servizi strumentali. Con tale atto, in particolare, il Consiglio ha programmato la completa riorganizzazione dei servizi gestiti dalla Albalonga, in applicazione dei principi in materia definiti dalla legislazione nazionale, prevedendo, oltre alla esternalizzazione dei servizi strumentali, anche la costituzione di una Azienda Speciale, ai sensi dell’art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio – assistenziali, educativi e culturali, da dismettere dalla società. Con disposizione transitoria, la deliberazione ha comunque disposto che tanto i servizi strumentali da esternalizzare,

quanto i servizi socio – assistenziali, educativi e culturali da gestire con l’Azienda Speciale, nelle more di attuazione degli indirizzi formulati, sarebbero stati comunque assicurati dalla gestione della medesima Albalonga S.p.A.

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.05.2013 ha ridefinito il perimetro dei servizi conferiti alla società, facendo rientrare nell’attività del Comune i seguenti servizi di carattere strumentale, da affidare a ditte esterne con procedure di evidenza pubblica;

- servizio bagni pubblici (art. 5 contratto di servizi);
- servizio di pulizia degli uffici e stabili comunali e pulizia e portierato del Palazzo del Tribunale (art. 6 contratto di servizi e determinazione n. 76/2009);
- servizio di pulizia, riscossione, pedaggio e custodia presso il MOAL (art. 9 contratto di servizi);
- servizio di conduzione e manutenzione Palazzo di Giustizia (art. 10 bis contratto di servizi).

La ridefinizione del perimetro aziendale si è resa necessaria, nel quadro complessivo di riorganizzazione dei servizi, anche al fine di dotare l’Albalonga delle risorse necessarie per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale ed il ritorno “*in bonis*” della stessa.

A seguito delle modifiche intervenute nei rapporti con la società, si è reso necessario ridefinire, ai sensi dell’art. 113bis, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, anche il contratto di servizio con l’Albalonga S.p.A., regolante i rapporti tra il Comune e la Società per le attività ed i servizi che restano affidati alla medesima Società, con rideterminazione della durata dell’affidamento in relazione alle esigenze imposte dalla prosecuzione dell’attività, da garantire anche per la realizzazione del piano predisposto nell’ambito del concordato preventivo (deliberazione di C.C. n. 38 del 08.11.2013). La durata del nuovo contratto è stata fissata al 31.12.2025, al fine di consentire alla società di dare adempimento al piano a corredo della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis l.f.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16.12.2013 è stata data attuazione agli adempimenti previsti dai commi 20 e seguenti dell’art. 34 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2012, n. 221, per l’Albalonga S.p.A., destinataria di affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La gara pubblica per l'affidamento all'esterno dei servizi di pulizia è stata espletata ed aggiudicata definitivamente con determinazione del Servizio Patrimonio n. 283 del 16.04.2014

Per quanto concerne la procedura di concordato preventivo, con deliberazione del 17/10/2012 l'assemblea di Albalonga S.p.A., in conformità alle delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale di Albano Laziale (rispettivamente n. 33 del 30/8/12 e n. 191 del 17/10/12) ha conferito mandato al liquidatore di procedere al deposito della domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti. In data 17.12.2012 l'Albalonga SPA in liquidazione ha presentato al Tribunale di Velletri domanda di pre - concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., iscritta al ruolo del Tribunale di Velletri al n. 15/12. Con decreto in data 11.01.2013 il Tribunale di Velletri ha ammesso la società al concordato preventivo.

Il Liquidatore della Albalonga S.p.A., in data 12.07.2013, ha depositato il "Piano di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale", redatto ai sensi degli artt. 161, comma 6, e 186bis del R.D. 16.03.1942, n. 267. Le "assumption" del Piano si sostanziano in una serie di misure in linea con gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale:

- continuità aziendale con il mantenimento delle sole attività indicate dal Consiglio Comunale;
- novazione del contratto di servizi in essere con il Comune di Albano Laziale con scadenza 2015;
- riorganizzazione in ASP – ALBASERVIZI dei rami di azienda *servizi socio-assistenziali, educativi e culturali*, da effettuarsi con cessione di ramo di azienda;
- rientro nel perimetro del Comune dei servizi strumentali, da affidare con procedura di evidenza pubblica.

Con decreto in data 18.12.2013, depositato in data 2 gennaio 2014, il Tribunale di Velletri ha definitivamente ammesso l'Albalonga S.p.A. al Concordato Preventivo, nominando il Prof. Dott. Giuseppe Sancetta Commissario Giudiziale, e fissando l'adunanza dei creditori ai sensi dell'art. 163 L.F.

A seguito dei voti favorevoli (ben oltre il quorum necessario) ottenuti da parte dei creditori, il concordato preventivo della Albalonga S.p.A. (ricorso iscritto al ruolo n. 15/2012) è stato, quindi, omologato dal Tribunale di Velletri, Sezione II fallimentare, con decreto in data 27.05.2014,

depositato in data 28.05.2014.

Con atto Repertorio n. 5450 del 16/06/2014 è stato, poi, sottoscritto, in formato digitale e registrato in data 16/06/2014, il nuovo Contratto di Servizio con la società Albalonga S.p.A., secondo lo schema contenuto nella citata deliberazione n. 38/2013, limitato ai soli servizi che sono rimasti affidati alla società, con scadenza 2025.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16 del 04/05.08.2014 ha conferito mandato al Sindaco, in qualità di Socio, per provvedere all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013. Detto bilancio è stato formalmente approvato in sede di Assemblea societaria.

Analogamente, per l'esercizio 2014, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 27 del 10.08.2015 ha conferito mandato al Sindaco, in qualità di Socio, per provvedere all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014. Detto bilancio è stato formalmente approvato in sede di Assemblea societaria.

Come ben illustrato dal Liquidatore, nella I Relazione Semestrale post omologazione, riferita ai primi sei mesi del 2014, gli interventi posti in essere hanno generato un riassetto complessivo della situazione economica societaria al 30.06.2014, il cui risultato di periodo evidenzia un utile, ante imposte ed ammortamenti. Risultato positivo a conferma del trend di miglioramento economico della società, che, seppur in ritardo rispetto alle previsioni, ha sostanzialmente raggiunto, già nel I semestre 2014, l'obiettivo di equilibrio economico finanziario minimo, che potrà consentire, con il consolidarsi dei risultati ed il raggiungimento degli obiettivi di crescita presenti nel piano, il realizzarsi dei flussi attesi per una positiva conclusione.

Tale risultato è stato raggiunto in quanto molte delle "assumption" definite nel piano hanno avuto concreta attuazione, da parte del Comune: dal mantenimento nel perimetro aziendale delle sole attività remunerative alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio della durata di dodici anni, dalla riorganizzazione in ASP – Albaservizi dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali alla rinuncia da parte del Comune alla facoltà di compensare crediti e debiti, ed infine, al rientro nel perimetro comunale dei servizi di pulizie e del Moal.

Stesse considerazioni da parte del liquidatore emergono nella II Relazione Semestrale Informativa, riferita al secondo semestre del 2014, nella quale si legge che "la società, allo stato si trova in equilibrio finanziario pertanto la gestione corrente risulta in grado di soddisfare le obbligazioni assunte. Gli attuali risultati positivi di gestione potranno nel corso del corrente esercizio essere

ulteriormente migliorati, avendo le farmacie avviato un percorso di crescita, e ritenendo plausibile che il Comune proceda ad integrare almeno in parte gli stalli mancanti nei parcheggi”.

La relazione relativa al I semestre 2015, la III Relazione Semestrale Informativa, “conferma, il trend di miglioramento economico della società già indicato nelle precedenti relazioni informative post omologazione,” e comunque “rappresenta la necessità di attivare interventi volti all’incremento dei flussi finanziari di gestione”. Alla prima scadenza prevista dal concordato omologato è “stato realizzato il primo termine di adempimento della proposta concordataria, attinente il pagamento del ceto privilegiato ad esclusione dell’erario entro 12 mesi dall’omologazione del concordato.” In conclusione esaminando l’andamento del concordato rispetto alle previsioni assunte inizialmente il Liquidatore esprime la considerazione che il “raffronto evidenzia che la gestione del I semestre 2015 riporta risultanze in valore assoluto superiori a quelle consuntive relative all’esercizio precedente, ma inferiori al budget di cui al Piano di Concordato [...] Si sottolinea che lo scostamento complessivo non è particolarmente distante dalle previsioni, e, anzi, che il risultato di gestione ante imposte è superiore rispetto a quello previsionale, ciò per effetto del realizzarsi di eventi straordinari non previsti nel piano”.

L’ultima relazione, la IV Relazione Semestrale Informativa, evidenzia che “il risultato provvisorio al 31.12.2015, conferma il trend di miglioramento economico finanziario il cui avvio si è avuto in seguito all’omologazione della domanda di concordato. Gli effetti della ristrutturazione aziendale avviata con la messa in liquidazione della società e consolidata con l’omologazione del concordato preventivo, risultano evidenti sia dalla lettura del Bilancio 2014 sia dalle risultanze di bilancio ante imposte al 31.12.2015, che riporta un utile di esercizio (dato provvisorio non essendo completata le scritture di assestamento e il calcolo delle imposte dell’esercizio).” [...] Nell’esercizio 2015, seppur i ricavi non sono in linea con i budget previsionali, si sono confermati dei miglioramenti in linea generale sui conti della società soprattutto in termini di contenimento dei costi.....la società chiude l’esercizio con un risultato positivo ancorché inferiore alle stime del piano, il preconsuntivo al 31/12/2015 evidenzia un utile di esercizio ante imposte pari a € 304.360,00.

Cercando di contemperare le esigenze dei cittadini di Albano Laziale con quelle del piano di ristrutturazione dell’Albalonga l’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 252 del 28.12.2015, successivamente rettificata con deliberazione n. 21 del 29.01.2016 ha rideterminato le agevolazioni per i soggetti residenti e le condizioni e i prezzi per ottenere all’abbonamento, ha incrementato il numero degli stalli rispetto a quelli precedenti e a quelli previsti nel piano e ha esteso l’orario di sosta a pagamento.

Tutte queste variazioni sono esecutive da febbraio 2016 e i loro effetti migliorativi sui risultati del piano emergeranno dalle relazioni e dalle situazioni contabili provvisorie del 2016.

L'andamento procede sostanzialmente come previsto, con quelle piccole variazioni e l'esigenza di interventi correttivi come non potrebbe essere altrimenti in un piano di risanamento ambizioso come quello che investe la Società Albalonga, peraltro su un periodo di intervento di ben 12 anni.

[Albafor S.p.A. in liquidazione e Formalba S.r.l.](#)

La società è stata costituita nella forma di società a responsabilità limitata con deliberazione di C.C. n. 87 del 20.12.2000, con la quale è stato approvato l'Atto Costitutivo e lo Statuto; tali atti sono poi stati modificati con deliberazione del C.C. n. 36 del 26.06.2002, che, in particolare, ha modificato la denominazione sociale in "Agenzia Formativa Albafor S.r.l." (atto notarile rep. n. 234478 racc. n. 21537). Successivamente, con deliberazione n. 61 del 24.10.2007, il Consiglio Comunale di Albano Laziale ha approvato il nuovo Statuto per la trasformazione in S.p.A.

La società, il cui pacchetto azionario è integralmente detenuto dal Comune, non è in controllo analogo.

Il Consiglio Comunale di Albano Laziale, con deliberazione n. 70 del 29.12.2010, in sede di ricognizione delle società, ha dato atto che la società Albafor spa riveste carattere di interesse generale e non opera pertanto in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007).

Rispetto alle perplessità mostrate dalla Corte dei Conti, l'Amministrazione, come espressamente indicato nel documento ricognitivo approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 27.11.2012, *"prendendo atto della posizione della Corte"*, ha sostenuto che *"procederà di conseguenza, anche alla luce di eventuali interventi a livello sovracomunale che dovessero intervenire con riferimento a realtà analoghe operanti nella regione"*.

In data 29 luglio 2011, l'assemblea della Società ha deliberato l'approvazione del Bilancio al 31/12/2010 - da cui è emersa una perdita di esercizio - e del programma di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, in data 20/10/2011, ha evidenziato con la relazione sulla situazione patrimoniale della società al 31/08/2011, una ulteriore perdita infrannuale di esercizio.

Dopo aver provveduto ad accantonare somme per il ripiano delle perdite e la ricapitalizzazione del capitale sociale, al minimo di legge (deliberazione di C.C. n. 74 del 31.10.2011), il Consiglio Comunale, alla luce dei rilievi documentati, con deliberazione n. 79 del 29.12.2011, ha dato indicazione agli organi di controllo del Comune e della società di chiarire i rilievi in ordine ai contenuti dei documenti contabili al fine di accertare la certezza della perdita. Sulla base della situazione determinatasi, si è pertanto giunti alla messa in liquidazione della società ed alla nomina del Liquidatore, nella persona del dott. Massimo Bareato.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 53 del 27.11.2012, nell'esaminare la situazione della società, che, *“pur con capitale allo stato attuale azzerato, rimane un patrimonio dell'ente comunale e riveste carattere di interesse generale, per gli importanti riflessi sul piano sociale e formativo”*, ha ritenuto di dover impegnare *“l'Amministrazione a trovare concrete soluzioni per salvaguardare il mantenimento del valore economico e professionale della società stessa fermo restando i criteri di legittimità ed economicità”*

L'esame avviato dal Liquidatore sulla situazione della Società ha rilevato che le gravi difficoltà in cui si trovava erano riconducibili sia alla riduzione della contribuzione regionale destinata ai corsi di obbligo formativo, non più pagati a corso ma ad allievo, sia ad un eccesso di costo del personale, con eccessiva presenza di direttori e personale amministrativo rispetto alle esigenze aziendali, sia ancora a un elevato costo gestionale non più parametrato alla riduzione dei ricavi. La liquidatela ha svolto la sua opera principalmente nella razionalizzazione delle spese riducendo di oltre il 30% le spese per affitti, riducendo altresì le spese generali razionalizzando gli acquisti di forniture e le consulenze, con riduzione delle spese di oltre cinquecentomila euro annui. Sono state effettuate, inoltre, importanti azioni di riduzione del costo del personale, sia con riduzione di livelli non in linea con le rinnovate esigenze aziendali, sia con utilizzo di ammortizzatori sociali, portando nel triennio il personale in forza da 196 unità (di cui 23 direttori) a 152 (di cui 13 direttori). L'attività di riduzione del costo del personale ha richiesto tempi molto lunghi per le resistenze sindacali volte al mantenimento dello status quo. Il ricorso alle mobilità, hanno permesso una riduzione di oltre un milione per anno del costo del lavoro, in virtù anche delle novazioni individuali siglate con il personale allineando i livelli delle maestranze impiegate a quelli del mercato.

Come evidenziato dal Liquidatore, nella relazione tenuta nell'Assemblea ordinaria della società in data 28.11.2013, dall'anno 2014, per poter partecipare ed usufruire delle disponibilità finanziarie dei bandi del nuovo Fondo Sociale Europeo, si è posta la necessità di assicurare che il “soggetto responsabile” si trovi in ordinaria amministrazione e non in liquidazione, con l'attivazione di strumenti che consentano di ripristinare le condizioni di ordinaria operatività della società.

A tal fine, si è posta l'esigenza di un conferimento in una new-co, per assicurare il mantenimento della continuità aziendale, la conservazione occupazionale ed il mantenimento del servizio pubblico di scuola dell'obbligo. La società che residua dal conferimento (old) mantiene in pancia l'intera partecipazione della new-co e costituisce l'attivo, oltre i crediti esistenti, per chiudere in maniera transattiva le partite debitorie della società medesima. La costituzione della new-co, denominata "Formalba S.r.l." è avvenuta in data 02.07.2014, a cura del Notaio Piromallo di Ariccia. L'operazione, portando la nuova attività nella new-co con tutti i debiti privilegiati, consente la massima soddisfazione creditoria, con il pagamento integrale dei privilegi e la migliore soddisfazione per i chirografi. Inoltre, costituisce l'unica soluzione in grado di mantenere il valore aziendale.

Stato attuale

La gestione liquidatoria ha acquisito formalmente l'accordo con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, principale creditore, per la riduzione della propria pretesa creditoria al 25% del credito vantato. Inoltre si procederà, nel rispetto della normativa vigente, alla dismissione delle partecipazioni dirette e indirette non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Con riferimento alle modifiche normative in corso, va segnalata, infine, la necessità di seguire l'iter procedurale della proposta di legge regionale n. 317 del 29.02.2016, approvata dalla Giunta Regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 31.12.2015 n. 17 (legge di stabilità Regione Lazio 2016). Tale proposta di legge, collegata al più generale processo di ridefinizione degli Enti di Area Vasta (Province) di cui alla legge n. 56/2014, dovrà infatti riallocare tutte le funzioni già facenti capo alle Province, e tra queste vi è anche quella relativa alla "formazione". Secondo l'attuale formulazione, la nuova disciplina dovrebbe prevedere un coinvolgimento diretto degli enti locali.

Volsca Ambiente S.p.a. in liquidazione e concordato preventivo

L'Amministrazione comunale di Albano Laziale, con deliberazione consiliare n. 68 del 22.11.2001, esecutiva nei termini di legge, decideva di aderire alla Società mista "Volsca Ambiente S.p.a." a prevalente partecipazione pubblica, per l'esecuzione, tra gli altri, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Con lo stesso atto veniva approvato lo statuto della costituenda Società mista, e con atto del Notaio Mosca Antonio in Velletri rep. N. 61603 Racc. n. 10663 del 19/12/2001, veniva stipulato l'atto costitutivo della predetta Società mista, denominata "Volsca Ambiente S.p.a.".

A seguito di atto di cessione avanti il notaio Dott. Andrea Fontecchia, Rep. 5483 Rac 3767, la Società Servizi Ambientali Orvieto S.p.a. cedeva al Comune di Albano Laziale le proprie azioni, la Volsca Ambiente S.p.a. si trasformava in società totalmente pubblica. Alla Società Volsca Ambiente S.p.a. veniva affidato l'espletamento dei servizi di nettezza urbana, con atto di Giunta n. 350 del 28/12/2001, come descritti negli allegati all'atto stesso.

Nell'anno 2010 è intervenuto il Decreto nella causa di omologazione di Concordato Preventivo, iscritta al n. 5 dell'anno 2010, in data 03.11, proposto dalla Volsca Ambiente S.p.a. Con atto del notaio Francesco Maria de Iorio, Rep. 175 Rac. 128 del 15/12/2010, di cui alla nota prot. n. 55649 del 22/12/2010, è stata comunicata la scissione parziale della "Volsca Ambiente Spa", con trasferimento di parte del suo patrimonio a favore della Società di nuova costituzione "Volsca Ambiente e Servizi S.p.a.", con sede in Velletri (Rm), Corso della Repubblica, 125, adeguando le norme statutarie ai vincoli di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, rimanendo invariate le quote societarie di questa amministrazione, ed i servizi resi.

Con dichiarazione (ricevuta con prot. n. 55664 del 23/12/2010) a firma dell'Amministratore Delegato della Società "Volsca Ambiente e Servizi S.p.a., Dott. Franco De Felice, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, l'attività esercitata dalla neo costituita società è rimasta invariata; conseguentemente tutti i contratti in essere tra il Comune di Albano Laziale e la Società Volsca Ambiente S.p.a. sono intesi, a decorrere dal 23.12.2010, trasferiti ed intestati alla nuova Società Volsca Ambiente e Servizi S.p.a. (come da deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 30/12/2010).

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

Il Comune di Albano Laziale partecipa al capitale della Vosca Ambiente e Servizi Spa, P.I. 11211231003, con sede legale in Velletri, Via di Troncavia 6, con il 46,517 % (il 46,520 % è del Comune di Velletri; il 6 % è del Comune di Lariano; lo 0,963 è del Comune di Anzio.

<i>Denominazione</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Forma Giuridica</i>	<i>Soci possesso quota capitale %</i>
Volsca Ambiente e Servizi spa	Via Troncavia 6 00049 Velletri	11211231003	Società per azioni	Comune di Velletri 46,520% Comune di Albano 46,517% Comune di Lariano 6,00% Comune di Anzio 0,963%

La Società in house gestisce il servizio pubblico locale a rilevanza economica di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani delle Città di Velletri ed Albano Laziale, oltre ai servizi connessi:

gestione centri di raccolta, spazzamento. La Società non è quotata.

Lo Statuto Societario della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. e tutti gli strumenti consequenziali per l'attuazione del controllo analogo (Regolamento tra Soci e Società e Convenzione tra i Comuni Soci di Velletri, Albano Laziale, Anzio, Lariano) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 03.08.2011.

La società è assoggettata all'attività di controllo dei Comuni soci, che si svolge nel rispetto di specifiche disposizioni contenute nel documento denominato: "*Convenzione tra i Comuni di Velletri, Albano Laziale, Anzio, Lariano*" approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2011 (controllo analogo).

E' una società per azioni di diritto privato; l'unica attività svolta è quella relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale con particolare riferimento alla raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nonché alle attività di spazzamento delle aree pubbliche e della raccolta porta a porta dei rifiuti. Non vi è dubbio quindi che tale servizio è un servizio pubblico locale a rilevanza economica gestito in house; a tal proposito va ricordato che le amministrazioni Comunali che ne partecipano il capitale, esercitano su di essa il controllo analogo attraverso una Commissione (CIV) i cui tre componenti sono rispettivamente nominati dai Comuni di Velletri, Albano e Lariano.

È diretta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri: due sono dipendenti rispettivamente del Comune di Velletri e di quello di Albano. Compenso agli amministratori 2015 euro 49.156,00.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16.12.2013 è stata data attuazione agli adempimenti previsti dai commi 20 e seguenti dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2012, n. 221, per la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., destinataria di affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il bilancio dell'esercizio 2013 è stato predisposto dalla società Volsca Ambiente e Servizi s.p.a. ed in merito allo stesso è stata resa la relazione da parte del Collegio sindacale e si è espressa favorevolmente la Commissione Intercomunale di Vigilanza (CIV), come da verbale in data 09.06.2014.

L'Assemblea ordinaria del 12.06.2014 ha approvato il bilancio al 31.12.2013, con la partecipazione del Sindaco di Albano Laziale, il quale si è avvalso della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 5 del regolamento per disciplinare i rapporti tra soci e la società Volsca Ambiente e Servizi s.p.a.

Infatti, l'art. 5 comma 3 di detto regolamento dispone *“il Sindaco può partecipare alle assemblee della società senza preventivamente acquisire gli indirizzi del Consiglio Comunale stesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 1”*, secondo cui *“il Sindaco riferisce, nella prima adunanza utile, al Consiglio Comunale sulle deliberazioni delle assemblee della Società aventi gli oggetti indicati nell'art. 4, e nell'art. 5 c. 3”*;

Il bilancio della società Volsca Ambiente e Servizi s.p.a., esercizio 2013, è stato rimesso al Comune di Albano Laziale con nota prot. n. 25248 del 17.06.2014, ed il Consiglio Comunale lo ha approvato con deliberazione n. 16 del 04/05.08.2014.

Analoga procedura è stata seguita per l'approvazione del Bilancio esercizio 2014 che è stato rimesso al Comune di Albano Laziale con nota prot. n. 17047 del 16.04.2015, è stato approvato dall'Assemblea ordinaria della società Volsca Ambiente e Servizi s.p.a., il 23.04.2015 ed il Consiglio Comunale del Comune di Albano Laziale lo ha approvato con deliberazione n. 27 del 10/08/2015.

Lavoratori

Lavoratori	2013	2014
Quadri	5	4
Impiegati	12	12
Operai	53	53
Altri	42	48
TOTALI	112	117

Risultato d'esercizio

Risultato d'esercizio	2013	2014
2012		
126.909,00	34.942,00	100.411,00

Fatturato

Fatturato		
2012	2013	2014
6.669.253,00	7.757.488,00	8.258.995,00

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.12	31.12.13	31.12.14
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	5.952.010,00	5.425.506,00	4.672.008,00
Attivo circolante	2.601.867,00	2.689.345,00	2.580.827,00
Ratei e risconti	41.999,00	103.800,00	22.169,00
Totale attivo	8.595.876,00	8.218.651,00	7.275.004,00

Passivo	31.12.12	31.12.13	31.12.14
Patrimonio netto	2.744.864,00	2.779.809,00	2.880.217,00
Fondi per rischi ed oneri	95.000,00	97.844,00	60.000,00
Trattamento di fine rapporto	521.796,00	528.925,00	523.821,00
Debiti	5.327.916,00	4.883.183,00	3.688.476,00
Ratei e Risconti	1.300,00	26.736,00	122.490,00
Totale passivo	8.595.876,00	8.218.651,00	7.275.004,00

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.12	31.12.13	31.12.14
Valore della produzione	6.769.963,00	8.097.774,00	8.493.196,00
Costi di produzione	6.644.649,00	7.703.964,00	7.653.843,00
Differenza	125.314,00	393.810,00	839.535,00
Proventi e oneri finanziari	-4.270,00	-8.243,00	2.117,00
Proventi ed oneri straordinari	195.613,00	-37.053,00	393.151,00
Risultato prima della imposte	316.657,00	348.510,00	444.085,00
Imposte	189.748,00	313.568,00	343.674,00
Risultato d'esercizio	126.909,00	34.942,00	100.411,00

Indici di bilancio

Indici di bilancio	2013	2014
Indice di rigidità	0,66	0,64
Indice di patrimonializzazione	0,34	0,40
Indice di struttura primario	0,51	0,62
Indice di struttura secondario	0,67	0,79
Indice di tesoreria primario	0,06	0,11
Indice di tesoreria secondario	0,53	0,60
Leva finanziaria	1,96	1,53
ROS	0,05	0,10
ROI	0,05	0,12
ROE	0,01	0,03

Azioni di contenimento dei costi di funzionamento

Nel rispetto del piano d'azione di contenimento dei costi previsto nella "Relazione e piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie" la Società ha realizzato una serie di interventi che hanno inciso su una molteplicità di voci di costo, afferenti la spesa di personale, le manutenzioni e il management, determinando un risparmio complessivo calcolato pari a € 268.028,00 sull'anno 2015, pari a circa il doppio rispetto a quello posto come obiettivo nel piano di razionalizzazione.

Nel dettaglio:

Mediante accordi con le organizzazioni sindacali, era stata prevista una rivisitazione degli istituti del Contratto Nazionale di Lavoro e del Contratto Aziendale attraverso la rimodulazione delle voci premianti.

Risparmio previsto €10.000,00, Risparmio realizzato €13.844,00.

Realizzazione della gara europea per la somministrazione del personale a tempo determinato

Risparmio previsto €40.000,00, Risparmio realizzato €66.425,00.

Attivazione di percorsi manutentivi interni in sostituzione di contratti di manutenzione programmata con fornitori esteni.

Risparmio previsto €65.000,00, Risparmio realizzato €172.324,00.

Realizzazione della gara pubblica per l'individuazione del fornitore di servizi assicurativi.

Risparmio previsto €10.000,00, Risparmio realizzato €3.147,00.

Riduzione dei compensi erogati agli organi societari

Risparmio previsto €12.288,00, Risparmio realizzato €12.288,00.

A seguito degli importi indicati i risparmi da conseguire nel rispetto del Piano di Razionalizzazione erano pari ad Euro 137.288,00.

Complessivamente i risparmi reali conseguiti dall'attività economica dell'anno 2015 sono stati pari ad Euro 268.028,00, pari a circa il doppio rispetto a quello posto come obiettivo nel piano di razionalizzazione.

Società ACEA ATO 2 S.p.a

La società gestisce il Ciclo idrico integrato.

La Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Acea s.p.a. – art. 2497 e segg. cod. civ. Le azioni per il 96,46 % sono di Acea s.p.a. – società quotata in Borsa (di cui Roma Capitale possiede il 51 % delle azioni), il 3,53 % sono di Roma Capitale, il restante 0,01 % di altri enti locali tra i quali è compreso il Comune di Albano Laziale che possiede una quota del 0,00000276 %.

La società è stata costituita in attuazione della Legge Galli - Legge n° 36 del 5 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche” che ha avviato in Italia il processo di riforma del servizio idrico. La ratio della riforma risiede sostanzialmente nella definizione di un modello gestionale di tipo imprenditoriale che superi il frazionamento e le inefficienze riscontrate nei molti anni di gestione pubblica del settore. L'unitarietà della gestione dell'acqua è stata resa possibile da tale legge grazie all'istituzione delle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali.

Per quanto riguarda la Regione Lazio, con legge Regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 poi modificata dalla L.R. 31/99, sono state definite le regole e le procedure di attuazione che hanno avviato il profondo processo di ristrutturazione previsto dalla legge Galli . Il Lazio è stato così articolato in cinque ambiti, tra cui l'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma (ATO2) di cui è parte il Comune di Zagarolo e comprende Roma, tutto il sottobacino dell'Aniene e i bacini regionali del litorale per un totale di 111 comuni.

Gli A.T.O. sono partecipazioni obbligatorie tra Comuni. Gli Enti Locali di un territorio circoscritto e definito con norma regionale, si legano per formare un nuovo Ente, che ha una propria autonomia di gestione, personalità giuridica e che ha assunto per legge le funzioni, che in precedenza erano dei Comuni.

I Comuni e le Province dell'ATO2 hanno regolato i rapporti tra loro tramite la stipula di una Convenzione di Cooperazione, sottoscritta il 9 luglio 1997 (poi modificata negli anni) denominata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/96, Autorità d'Ambito.

I comuni dell'ATO, già nella Convenzione di Cooperazione, hanno scelto di affidare la gestione del S.I.I. ad una società a prevalente capitale pubblico ed hanno individuato il futuro gestore in ACEA, allora Azienda Speciale del Comune di Roma, una volta che si fosse trasformata in Società per Azioni.

Il 26 novembre 1999 con delibera 1/99 la Conferenza dei Sindaci ha definito le modalità di partecipazione dei comuni alla società di gestione ed ha confermato ACEA S.p.A. soggetto affidatario della gestione del S.I.I. per il tramite di ACEA ATO 2.

Il 24 maggio 2002 con delibera 1/02 la Conferenza dei Sindaci ha approvato il testo della Convenzione di Gestione e dei suoi allegati ed inoltre la Conferenza ha affidato al Presidente della Provincia di Roma il mandato per la sottoscrizione della Convenzione di Gestione e la predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di avviare il servizio idrico integrato entro e non oltre il 1° gennaio 2003.

I titoli azionari di ACEA Spa, che possiede la maggioranza di ACEA ATO2 S.p.a., sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di ridurre il numero delle società pubbliche locali, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

Le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario in ACEA ATO2 S.p.a., del comune esulano dal piano di razionalizzazione, le informazioni sono riportate per completezza.

Conclusioni

La liquidazione della Soc. Albalonga S.p.a. procede nelle previsioni del piano di razionalizzazione.

La liquidazione della soc. Albafor S.p.a. si chiuderà al completamento del piano concordato con i creditori, che dovrà essere l'obiettivo da realizzare nei prossimi mesi, nel rispetto delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

Gli obiettivi di razionalizzazione per la Soc. Volsca Ambiente S.p.a. sono stati pienamente realizzati.

Albano Laziale lì 31/03/2016

Il Sindaco
Nicola Marini